

REGOLAMENTO USCITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE

Il presente regolamento viene redatto in applicazione dell'art.6, lettura D del D.P.R. 416/74 e della C.M. 291 del 14/10/1992 e normativa seguente.

Premessa

La normativa in vigore (C.M. n°291 del 14/10/1992; D.lgs n°111 del 17/03/1995;C.M. N° 623 del 02/10/1996; C.M. n° 181 del 17/03/1997. D.P.C.M. N°349 del 23/07/1999, fino alla nota n°2209 dell'11 aprile 2012 stabilisce che

:"(...)Al fine di corrispondere alle esigenze operative di cui trattasi, nel richiamare le istituzioni scolastiche alla priorità di garantire la tutela dell'incolumità dei partecipanti, come del resto ribadito dalla più recente giurisprudenza, si ritiene opportuno precisare che l'effettuazione di viaggi d'istruzione e visite guidate deve tener conto dei criteri definiti nel Collegio Docenti in sede di programmazione dell'azione educativa(cfr.art.7,D.lgs n.297/1994),e dal Consiglio d'Istituto nell'ambito dell'organizzazione e programmazione della vita e dell'attività della scuola(cfr.art.10,comma 3,lettera e), D.lgs. n.297/1994). A decorrere dal 1° settembre 2000, regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche", emanato con il D.P.R. 275/1999, ha configurato la completa autonomia delle scuole anche in tale settore. La normativa costituisce opportuno riferimento per orientamenti e suggerimenti operativi, ma non riveste più carattere prescrittivo."

In coerenza con tale informativa, l'Istituto Comprensivo "Giovanni Paolo II" redige il seguente regolamento che definisce in modo coordinato le finalità, i compiti, e gli adempimenti delle figure coinvolte, a vario titolo, nell'organizzazione dei viaggi d'istruzione, delle uscite didattiche e delle visite guidate .

Al fine di ridurre i costi del viaggio, è opportuno accorpate classi che viaggiano con identica meta ed analogo mezzo di trasporto.

Sono considerate le seguenti tipologie di attività:

1. Uscite didattiche sul territorio;
2. Visite guidate effettuate nell'ambito dell'orario di lezione (a musei, monumenti, aziende, ecc);
3. Visite guidate effettuate nell'arco di una sola giornata (presso complessi aziendali, mostre, monumenti, musei, gallerie, località di interesse storico-artistico, parchi naturali, ecc);
4. Viaggi d'istruzione che si effettuano nell'arco di uno o più giorni.
5. Viaggi connessi ad attività sportive o culturali.

Art.1

Le uscite didattiche, le visite guidate e i viaggi d'istruzione collegano l'esperienza scolastica all'ambiente esterno nei suoi aspetti fisici, paesaggistici, umani, culturali e produttivi in forma di:

1. lezioni all'aperto o presso musei, gallerie, monumenti e siti d'interesse storico-artistico;
2. partecipazione ad attività teatrali e cinematografiche;
3. partecipazione ad attività collegate con l'educazione ambientale;
4. partecipazione a concorsi provinciali, regionali, nazionali;
6. partecipazione a manifestazioni culturali o didattiche;

Art. 2

I viaggi d'istruzione, le visite guidate e le uscite didattiche, devono essere inseriti nella programmazione didattica delle singole classi e, considerata l'importanza che i viaggi rivestono nella formazione generale degli allievi, devono trovare spazio nella progettazione del PTOF.

Art. 3

Il Collegio Docenti individua, mediante il presente Regolamento, i criteri e le finalità generali da seguire nella programmazione dei viaggi di istruzione e delle uscite formative.

Entro la fine del mese di ottobre, il Dirigente Scolastico e i docenti referenti per i viaggi di istruzione, nominati nel primo collegio dei docenti, verificano la fattibilità del piano sotto l'aspetto organizzativo ed economico e avviano con il DSGA l'attività negoziale con le agenzie specializzate in turismo scolastico ai sensi dell'art. 32 del Decreto 1/2/2001 n.44.

Per ogni meta saranno richiesti almeno tre preventivi.

Le proposte per tutte le tipologie previste devono essere definite dal Consiglio di Classe che, d'intesa con il Dirigente scolastico:

- programma le attività e gli obiettivi didattici,
- propone le mete, scaturite dalle riunioni per dipartimento,
- definisce il periodo e la durata,
- esamina gli aspetti organizzativi ed economici delle iniziative.

I Docenti referenti alle "Uscite didattiche" raccolgono e coordinano la realizzazione delle iniziative elaborate nei singoli Consigli di Classe.

Il Collegio dei Docenti e il Consiglio d'Istituto approvano il piano delle uscite didattiche, delle visite guidate e dei viaggi d'istruzione.

La scuola si riserva comunque la possibilità di aderire ad uscite didattiche e viaggi di istruzione sopraggiunti, e quindi non inseriti nel piano, al fine di cogliere opportunità di comprovata valenza educativa e didattica.

Art. 4

Le uscite didattiche, le visite guidate e i viaggi d'istruzione devono contribuire a:

- migliorare il livello di socializzazione tra studenti e tra studenti e docenti, in una dimensione di vita diversa dalla normale routine scolastica;
- migliorare la conoscenza del territorio nei suoi aspetti storici, culturali e paesaggistici;
- approfondire e raccogliere documentazione su argomenti di studio di carattere storico, artistico, geografico, ecc;
- sviluppare un'educazione ecologica e ambientale.

Art. 5

Le uscite didattiche sul territorio saranno effettuate durante l'orario delle lezioni e gli alunni dovranno rientrare a scuola per la fine delle stesse.

Esse potranno essere organizzate anche utilizzando pullman o littorine di linea di trasporto pubblico, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico.

Gli spostamenti che si effettuano a piedi nei dintorni della scuola per brevi periodi (una o due ore) potranno essere gestiti dai docenti nell'ambito della personale programmazione didattica. Sarà cura dei docenti rendere nota ai collaboratori scolastici la destinazione e l'ora del rientro, in modo da informare le famiglie nel caso di richiesta di uscita anticipata di alunni per motivi familiari.

Le visite guidate dovranno avvenire nell'ambito della provincia o provincia confinante per gli alunni della prima e del primo biennio della scuola primaria, mentre per il secondo biennio della scuola primaria e per la scuola secondaria di 1° grado l'ambito territoriale può essere esteso all'intera regione o ad altre regioni.

Le classi della Scuola dell'Infanzia potranno effettuare uscite didattiche sul territorio in orario scolastico o potranno effettuare un viaggio d'istruzione di un giorno in comuni vicini, privilegiando l'utilizzo di scuolabus.

Art. 6

Le visite, i viaggi d'istruzione e le uscite vanno progettati e approvati dal Consiglio di Classe, a integrazione della normale programmazione didattico - culturale di inizio anno, sulla base degli obiettivi didattici ed educativi prefissati e approvati dal Collegio dei Docenti, il quale delibera il piano dei viaggi di istruzione sotto l'aspetto didattico raccordandolo con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa. Nella fase attuativa la richiesta presentata dal Docente referente dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- nominativo del Docente responsabile del viaggio, e di un suo sostituto (per imprevedibile assenza);
- nominativi dei docenti accompagnatori (1 ogni 15,0 frazione), e dei sostituti (uno per ogni docente accompagnatore, e comunque almeno uno per ogni classe partecipante);
- numero degli alunni partecipanti e loro elenco nominativo;
- destinazione, data e durata del viaggio;
- mezzo/i di trasporto prescelto/i.

Art. 7

Considerata la necessità di garantire il completo svolgimento dei programmi di insegnamento, si ravvisa l'opportunità di contenere le uscite entro i seguenti limiti: Ogni classe, durante l'anno scolastico, potrà effettuare un congruo numero di uscite didattiche e al massimo un viaggio d'istruzione comunque concordati in seno ai singoli consigli di classe, interclasse e intersezione.

Art. 8

Gli alunni che non partecipano al viaggio non sono esonerati dalla frequenza scolastica. Per questi alunni la scuola effettuerà attività didattiche alternative (recupero o approfondimento) oppure tali alunni frequenteranno le lezioni in classi parallele.

Art. 9

Per raggiungere gli obiettivi prefissati e promuovere una vera e propria esperienza di apprendimento è necessario che agli alunni vengano preventivamente forniti tutte le indicazioni e gli elementi didattici idonei a orientarli documentarli.

Art. 10

Il Consiglio di classe valuterà la partecipazione o meno ai viaggi di istruzione degli studenti che hanno avuto provvedimenti disciplinari.

Art. 11

Ove non previsto nella polizza assicurativa generale, si ritiene opportuno verificare se l'agenzia di viaggio o la ditta di autotrasporto prescelta preveda una clausola assicurativa per eventuali rinunce a causa di eventi straordinari (per es. eventi atmosferici, ecc.) che rendano impossibile l'uscita stessa con conseguente perdita delle somme già versate all'agenzia o alla ditta di trasporti. (Da valutare con il DSGA).

Art. 12

Nel caso ci si avvalga di agenzie di viaggio è necessario rivolgersi a strutture in possesso di licenza di categoria A-B e di una Ditta di autotrasporto che produca documentazione attestante il possesso di tutti i requisiti prescritti dalla C.M. 291 prot. N° 1261 comma 9.8 del 14/10/1992 in relazione all'automezzo usato.

Art. 13

Tutti i partecipanti (alunni e docenti accompagnatori) alle "uscite", devono essere garantiti da polizza assicurativa contro gli infortuni.

Art. 14

La partecipazione alle "uscite" rimane limitata agli alunni e al personale scolastico. Non è consentita la partecipazione dei genitori, fatta eccezione per i soli genitori delle sezioni di Scuola dell'Infanzia e per situazioni dovute a particolari condizioni personali o di classe per gli altri ordini di scuola. **In questo caso i docenti referenti dovranno fornire un elenco con i nominativi degli accompagnatori ai fini della copertura assicurativa degli**

stessi. L'eventuale presenza dei genitori non sostituisce la presenza degli insegnanti che è obbligatoria.

Art. 15

Non possono partecipare né associarsi a viaggi d'istruzione (di più giorni), approvati dall'Istituzione scolastica, né parenti, né conoscenti sia di alunni sia di docenti accompagnatori, a meno che le condizioni particolari di qualche alunno non richiedano la presenza di un familiare o di altra persona all'uopo designata. Questi parteciperà a proprie spese.

Art. 16

La funzione di accompagnatore, per la particolarità dell'incarico, è svolta dal personale docente al quale può essere affiancata un'altra figura scolastica, la cui scelta sarà opportunamente motivata. Non è esclusa la partecipazione del dirigente scolastico, tenuto conto degli aspetti positivi che la sua presenza comporta per gli alunni e per eventuali contatti con autorità.

Considerata la valenza didattica ed educativa dei viaggi di istruzione, i docenti accompagnatori devono aver dato la disponibilità, appartenere alla classe e possibilmente avere affinità con l'ambito disciplinare attinente al viaggio.

Art. 17

Per le visite e i viaggi d'istruzione, si stabilisce che, di norma, gli accompagnatori siano due, se il viaggio riguarda un'unica classe, uno ogni quindici alunni, se le classi sono in numero maggiore. Nel caso di partecipazione di studenti portatori di handicap in situazione di gravità o di patologie che richiedano particolari cure e attenzioni, deve essere assicurata la presenza, specificamente dedicata, di un docente accompagnatore. Eventuali deroghe saranno valutate dal Dirigente.

Art. 18

La scelta degli accompagnatori spetta al Dirigente, il quale valuterà in base alle disponibilità emerse dal Consiglio di classe e a criteri di avvicendamento dei docenti accompagnatori. Nel caso di un improvviso impedimento di un accompagnatore, il Dirigente provvederà, per quanto possibile, alla sua sostituzione con l'insegnante di riserva previsto obbligatoriamente nell'organizzazione del viaggio.

In ogni caso, di norma, ciascuna classe deve avere un proprio insegnante come accompagnatore.

Art. 19

Durante il viaggio l'accompagnatore è tenuto all'obbligo della vigilanza degli alunni con l'assunzione delle responsabilità di cui agli art. 2047-2048 ("culpa in vigilando") del Codice Civile, con l'integrazione di cui all'art. 61 della legge 11/07/80 n. 312, che ha limitato la responsabilità patrimoniale della scuola ai soli casi di dolo o colpa grave. L'incarico di accompagnatore costituisce modalità particolare di prestazione di servizio: il docente che accompagna gli alunni nel corso delle "uscite didattiche", dei viaggi d'istruzione e delle visite guidate, deve tener conto che continuano a gravare su di esso, pur nel diverso contesto in cui si svolge l'attività scolastica, le medesime responsabilità che incombono durante lo svolgimento delle lezioni. In concreto esse riguardano l'incolumità degli alunni affidati alla sorveglianza e i danni eventualmente provocati a terzi a causa dei comportamenti dei medesimi alunni. In entrambi i casi il comportamento degli accompagnatori deve ispirarsi alla cautela legata alla tutela di un soggetto: l'alunno di minore età.

Art. 20

Laddove si siano verificati inconvenienti, i Docenti accompagnatori, a viaggio d'istruzione concluso, sono tenuti a informare il Dirigente Scolastico e gli Organi Collegiali tramite relazione, per gli interventi del caso, con riferimento anche al servizio fornito dall'agenzia o dalla ditta di trasporto.

Art. 21

Per le uscite a carattere sportivo è richiesta la presenza di un docente di educazione fisica.

Art. 22

Gli alunni sono tenuti a partecipare a tutte le attività didattiche previste dal programma, sotto la direzione e la sorveglianza dei docenti incaricati, senza assumere iniziative autonome.

Eventuali episodi di violazione del regolamento di disciplina segnalati nella relazione dai docenti accompagnatori avranno conseguenze disciplinari in sede. Sarà comunque compito del Consiglio di Classe valutare anche il profilo disciplinare degli alunni, tenuto conto anche del comportamento mantenuto durante i viaggi d'istruzione. Il Consiglio di Classe potrà disporre la non ulteriore partecipazione a successivi viaggi d'istruzione.

Art. 23

Gli studenti durante i viaggi sono tenuti al rispetto delle regole indicate dai docenti, anche se non sono docenti della classe, in particolare a:

- rispettare l'ambiente inteso sia come paesaggio naturale che come strutture (pullman, musei, ...);
- rispettare le esigenze altrui;
- non allontanarsi dai luoghi visitati.

Art. 24

Sarà cura delle famiglie:

- compilare il modulo di adesione;
- dare il consenso di chi esercita la potestà genitoriale con la consapevolezza che l'adesione risulta vincolante;
- versare le quote previste nei tempi definiti secondo le modalità comunicate;
- accompagnare e riprendere gli studenti con puntualità nei luoghi e nei tempi concordati e comunicati.

Art. 25

La gestione finanziaria dei viaggi deve avvenire secondo le procedure previste dalla normativa specifica attraverso il bilancio d'Istituto nel quale devono confluire gli importi versati dagli alunni. Non è consentita gestione extra bilancio.

Art. 26

Le spese di realizzazione di visite didattiche e viaggi di istruzione sono a carico dei partecipanti.

Le quote di partecipazione saranno versate sul conto corrente intestato alla scuola e sarà consegnata l'attestazione dell'avvenuto pagamento.

Art. 27

Le eventuali rinunce, dopo l'adesione, devono avere carattere eccezionale ed essere debitamente motivate. Le rinunce che intervengano dopo che è stato stipulato il contratto con l'Agenzia comportano il pagamento delle penali previste.

Art. 28

All'alunno che non possa partecipare per sopravvenuti, seri e documentati motivi, verrà rimborsata la quota-parte relativa ai pagamenti diretti quali biglietti di ingresso, pasti ecc.; non saranno invece rimborsati i costi (pullman, guide....).

Art. 29

Per una oggettiva valutazione di eventuali episodi vandalici, all'inizio e alla fine del viaggio controllare, insieme al conducente, le condizioni del pullman; se si verificheranno danni o sottrazioni di componenti d'arredo del pullman, quali tende, posacenere, sedili, braccioli, poggiatesta, luci di cortesia, plafoniere ecc., il danno economico sarà addebitato al responsabile o se non sarà possibile individuarlo, all'intero gruppo.

Art. 30

Il viaggio d'Istruzione è attività didattica fuori dalla scuola, quindi bisogna portare penne e block notes, ascoltare le guide con attenzione e prendere appunti, svolgere le attività assegnate, mantenere un comportamento consono a una lezione.

I docenti, attraverso l'osservazione degli studenti, verificheranno il loro grado di coinvolgimento, le attività svolte sul campo, l'interesse e l'attenzione nell'ascolto delle guide, il comportamento durante le attività. Al ritorno a discrezione dei docenti potrà essere verificata l'efficacia del viaggio ai fini didattici tramite attività di verifica ritenute idonee.

Il presente regolamento è in vigore a tempo indeterminato e potrà essere modificato in qualsiasi momento da parte degli organi collegiali che lo hanno approvato.

Per gli aspetti generali e per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente le cui disposizioni in materia di viaggi di istruzione sono contenute in diversi orientamenti normativi, in particolare: nella C M n° 253 del 14.08.1991; nella C M n° 291 del 14.10.1992; nella O M n° 132 del 15.05.1990, nella C M n° 623 del 02.10.1996; nel D.lgvo n° 111 del 17.03.1995 che dà attuazione alla Direttiva 314/90/CEE concernente i pacchetti turistici e in ogni loro eventuale successiva modificazione e integrazione.

Il presente Regolamento resta affisso all'Albo dell'Istituto nei modi di legge.